



UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì - Cesena

CONVENZIONE TRA L'UNIONE RUBICONE E MARE ED I COMUNI DI BORGHI, GAMBETTOLA, GATTEO, LONGIANO, RONCOFREDDO, SAN MAURO PASCOLI, SAVIGNANO SUL RUBICONE E SOGLIANO AL RUBICONE PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008 N.19.

* * * * *

L'anno duemilaventisei il giorno 01 del mese di ottobre, presso la sede amministrativa dell'Unione Rubicone e Mare, in Savignano sul Rubicone Piazza Borghesi 9, (Forlì-Cesena)

TRA

l'Unione Rubicone e Mare (CF 90051070408), rappresentata dal Presidente pro-tempore, Sindaco del Comune di Sogliano al Rubicone, Sig.ra Tania Bocchini, domiciliata per la carica presso la sede dell'Unione, via Moretti 5, 47042 Cesenatico (FC), la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta per il presente atto in esecuzione della delibera di Consiglio Unione n. 17 del 29/04/2026;

E

i Comuni di:

- **Borghi** (CF 00664610409), rappresentato dal Sindaco Sig. Silverio Zabberoni, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Piazza Lombardini 7, 47030 Borgi (FC), il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta per il presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2026;

- **Gambettola** (CF 00607230406), rappresentato dal Sindaco Sig. Eugenio Battistini, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Piazza II Risorgimento 6, 47035 Gambettola (FC), il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta per il presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/04/2026;

- **Gatteo** (CF 81001970409), rappresentato dal Sindaco Sig. Roberto Pari, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Piazza Vesi 6, 47043 Gatteo (FC), il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta per il presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24/04/2026;

- **Longiano** (CF 81001810407), rappresentato dal Sindaco Sig. Mauro Graziano, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Piazza Tre Martiri 8, 47020 Longiano (FC), il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta per il presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2026;

- **Roncofreddo** (CF 81006880405), rappresentato dal Sindaco Sig.ra Sara Bartolini, domiciliata per la carica presso la sede comunale in Via Cesare Battisti 93, 47020 Roncofreddo (FC), la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta per il presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2026;

- **San Mauro Pascoli** (CF 81001550409), rappresentato dal Sindaco Sig. Moris Guidi, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Piazza Giuseppe Mazzini 3, 47030 San Mauro Pascoli (FC), il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta per il presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2026;

- **Savignano sul Rubicone** (CF 81000190405), rappresentato dal Sindaco Sig. Nicola DellaPasqua, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Piazza Borghesi 9, 47039 Savignano sul Rubicone (FC), il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta per il presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/05/2026;

- **Sogliano al Rubicone** (CF 81007720402), rappresentato dal Sindaco Sig.ra Tania Bocchini, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Piazza Repubblica 35, 47030 Sogliano al Rubicone (FC), la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta per il presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23/06/2026;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi adottano tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di Edilizia privata previsti dalla normativa vigente; a tal proposito l'art. 3 della Legge Regionale n.19/2008 prevede quanto segue:
 - le funzioni in materia sismica, sono attribuite ai Comuni, che nell'osservanza degli standard minimi (DGR 1934/2018 una figura tecnico-amministrativa e una figura con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente ogni 100 pratiche), in forma singola o associata adottano apposito atto, indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che intendono assumere, tra cui, appunto, la costituzione di un'apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche ed alle condizioni di pericolosità locale;

Dato atto che:

- l'Unione Rubicone e Mare ha approvato, ai sensi del citato articolo 3 della L.R. 19/2008, con deliberazione di Consiglio Unione n.16 del 14 maggio 2018, la Convenzione rep. n.79/2018, per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia sismica attraverso la costituzione di un'apposita struttura tecnica, d'ora innanzi per brevità definita "Ufficio pratiche sismiche";
- la deliberazione, sopra richiamata è stata preceduta da conformi deliberazioni comunali per il conferimento della funzione sismica all'Unione Rubicone e Mare: Delibera n. 9 del 26/04/2018 Comune di Borghi – Delibera n. 20 del 27/04/2018 Comune di Gambettola – Delibera n. 23 del 27/04/2018 Comune di Gatteo – Delibera n. 24 del 26/04/2018 Comune di Longiano - Delibera n.

22 del 24/04/2018 Comune di Roncofreddo – Delibera n. 31 del 27/04/2018 Comune di Savignano sul Rubicone – Delibera n. 37 del 10/05/2018 Comune di San Mauro Pascoli e Delibera n. 33 del 27/04/2018 Comune di Sogliano al Rubicone;

- con Delibera di Giunta Regionale 18 novembre 2024 n.2183 è stata approvata la ricognizione annuale delle Strutture Tecniche competenti in materia sismica (STC) e con comunicazione prot. n.1022013.U/2025 è stato avviato dalla Regione Emilia Romagna il monitoraggio relativo alla gestione delle funzioni sismiche per il 2025 (allegato 1);

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente Convenzione è l'assolvimento, in modo coordinato nel territorio dei Comuni di Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone, di seguito indicati "Comuni", delle funzioni in materia sismica, da svolgere in forma associata nell'ambito dell'Unione Rubicone e Mare, di seguito "Unione", dotata di apposita struttura tecnica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, sopra richiamate.

2. La gestione associata è finalizzata a garantire un servizio uniforme e qualificante per gli utenti interni ed esterni dei "Comuni" interessati, perseguendo l'obiettivo di realizzare economie di gestione, specializzare le risorse disponibili, garantire in modo uniforme imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 2 – STRUTTURA TECNICA

1. Presso l'Unione Rubicone e Mare è istituita una Struttura Tecnica a valenza intercomunale denominata "Servizio Sismica", adeguata in termini di dotazioni organiche e strumentali ed idonea a garantire le opportune metodologie operative per l'assolvimento delle funzioni previste dalla LR 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico", nonché il rispetto delle tempistiche stabilite dalla nuova normativa edilizia (DPR 380/2001; LR 15/2013 e LR 23/2004 e relative m.i.) per gli ambiti di competenza.

2. La struttura tecnica è dotata di autonomia organizzativa ed operativa. Alla Struttura Tecnica è riconosciuta una funzione di sovrintendenza e di indirizzo nell'applicazione delle norme in materia sismica; a tale struttura, nello specifico, spetta il compito di definire con appositi Regolamenti, sentiti i Comuni aderenti al Servizio, le modalità di gestione dei procedimenti, di svolgimento delle procedure, per il rispetto dei termini, l'organizzazione dei flussi delle pratiche dei Comuni e degli scambi amministrativi e tecnici, di concerto con la struttura di coordinamento per la gestione della

piattaforma informatica degli sportelli SUE/SUAP, anche attivando tavoli di lavoro con i responsabili dei Servizi Tecnici dei “Comuni” ed operando opportune forme di comunicazione.

ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ CONFERITE

1. Il “Servizio Sismica” svolge le attività di gestione dei procedimenti in materia sismica ai fini del rilascio dei provvedimenti e dei pareri previsti dalle norme di riferimento (Legge 64/74, L.R. 19/2008 e relativi atti di coordinamento) ed in particolare:

- istruttoria, rilascio/diniego delle autorizzazioni sismiche;
- istruttoria, esito dei depositi sismici soggetti a controllo (a campione, sistematico o in conferenza dei servizi);
- assistenza e consulenza ai Comuni in materia sismica, in particolare rilasciando pareri tecnici ai SUE/SUAP su adempimenti sismici, comprese le regolarizzazioni strutturali ai sensi della DGR 1744/2025 (sono escluse interpretazioni normative);
- gestione, in via non esclusiva, dei rapporti con la Regione Emilia Romagna in materia sismica.

2. In relazione alle funzioni conferite, l’Unione Rubicone e Mare è titolare di potere regolamentare, ai sensi del comma 4 articolo 32 del Testo Unico Decreto Legislativo n. 267/2000.

3. Le competenze dei Comuni rimangono quelle relative alla materia edilizia ed, in particolare, sono relative a ricevimento, verifica di completezza e regolarità della documentazione, ed avvio dei procedimenti istruttori delle pratiche SUE/SUAP (si riporta uno schema dei procedimenti esemplificativo delle procedure)

PROCEDURA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SISMICA	PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO	PROCEDURA DI COMPETENZA SUE/SUAP
AUTORIZZAZIONE		
	Conferenza di servizi (SCIA o PdC)	AVVIO DEL PROCEDIMENTO (LEGGE 241/1990)
	SCIA con inizio lavori differito o PdC	TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE (ENTRO 5 gg)
DEPOSITO		
	Conferenza di servizi	AVVIO DEL PROCEDIMENTO (LEGGE 241/1990)
	Permesso di costruire	ATTESTAZIONE DI DEPOSITO (ENTRO 5 gg)
	SCIA unica	ATTESTAZIONE DI DEPOSITO (ENTRO 5 gg)
IPRiPI / Caso 2 (comune non classificato)		
	Conferenza di servizi	EVENTUALE PARERE

PROCEDURA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SISMICA	PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO	PROCEDURA DI COMPETENZA SUE/SUAP
		PRELIMINARE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO (LEGGE 241/1990)
	Conferenza di servizi con IPRIPI di limitata rilevanza (L0)	EVENTUALE PARERE PRELIMINARE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO (LEGGE 241/1990)
	Permesso di costruire	EVENTUALE PARERE
	SCIA unica	EVENTUALE PARERE

4. Il “Servizio Sismica” dell’Unione Rubicone e Mare, subordinatamente alla verifica dei carichi di lavoro e all’adeguatezza della struttura, garantisce, ove richiesto, il supporto ai RUP dei Comuni, per la verifica e validazione dei progetti esecutivi strutturali delle opere pubbliche, ai sensi dell'art. 42 del nuovo Codice degli appalti D. Lgs 36/2023, con onere aggiuntivo a carico del Comune richiedente tale supporto. L’onere viene calcolato su ogni progetto ai sensi del DM 17 giugno 2016, come modificato dal D. Lgs.36/2023, allegato I.13. La forma con la quale si esplica tale supporto è quella della prestazione conto terzi, ai sensi dell’articolo 43 della Legge n.449/1997, dell’articolo 119 del D. Lgs. 267/2000 ed ai sensi del nuovo CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali, del 23 febbraio 2026.

ARTICOLO 4 – DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE CONTO TERZI PER LA VERIFICA STRUTTURALE DEI PROGETTI ESECUTIVI DELLE OPERE PUBBLICHE

1. L’Unione, con la presente Convenzione, si impegna a fornire il servizio di verifica dei progetti esecutivi strutturali delle opere pubbliche, ai sensi dell'art. 42 del nuovo Codice degli appalti D.Lgs 36/2023, con onere aggiuntivo a carico dei Comuni stipulanti il presente atto (Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone) al fine di favorire una migliore qualità delle prestazioni elencate al precedente articolo 3, mettendo a disposizione le professionalità in capo all’Unione Rubicone e Mare, come descritto al precedente comma 4 dell’articolo 3.

2. Il servizio in conto terzi di verifica dei progetti esecutivi strutturali delle opere pubbliche e di supporto ai RUP dei Comuni per la validazione, ai sensi dell'art. 42 del nuovo Codice degli appalti D. Lgs 36/2023 non comprende il deposito telematico del progetto presso l’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP), che rimane di competenza della stazione appaltante.

3. La prestazione di servizio per la verifica dei progetti esecutivi strutturali delle opere pubbliche e di supporto ai RUP dei Comuni per la validazione, ai sensi dell'art. 42 del nuovo Codice degli appalti D.Lgs 36/2023, prevede il versamento di oneri a carico dei Comuni determinati in conformità al DM 17 giugno 2016, come integrato dall’allegato I.13 del medesimo D.Lgs.36/2023. Tale onere viene, quindi, calcolato in funzione del costo delle singole categorie componenti l’opera (V) del parametro

di base (P) e dei parametri di complessità (G) e di specificità (Q) come determinato dai Quadri economici dei progetti delle oo.pp., con il metodo di seguito richiamato:

- a) il parametro di base P è determinato secondo la formula: $P = 0,03 + 10 / V^{0,4}$
- b) il parametro di specificità della prestazione Q è individuato nella Tabella A dell'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023; per l'attività di supporto al RUP per la verifica e validazione del progetto, esso corrisponde alle voci QbIII.09 e QbIII.11, i cui valori, sono pari a 0,13 e 0,01;
- c) il grado di complessità G relativo alla categoria "strutture" è determinato sulla base del D.M. 17 giugno 2016 secondo la tabella sotto riportata.

CATEGORIA FUNZIONALE	TIPOLOGIA OPERE	GRADO DI COMPLESSITA,	ID OPERE
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	S.03
	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	S.04
Strutture speciali	Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni Speciali.	1,05	S.05
	Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	1,15	S.06

All'importo così calcolato $\Sigma = V \times G \times Q \times P$ si aggiungono le spese e gli oneri accessori, determinati in misura forfettaria pari al 25%.

L'onere a carico dei Comuni viene quindi determinato sulla base dei parametri descritti ai commi precedenti applicando a questi una riduzione forfettaria disciplinata da specifico Regolamento del Settore Tecnico – Servizio Sismica.

4. L'onere a carico dei Comuni sottoscrittori il presente atto per le prestazioni in oggetto deve essere versato anticipatamente all'espletamento delle stesse

5. Le modalità di presentazione delle richieste di fornitura del servizio, di cui al presente articolo, sono disciplinate da apposito Regolamento interno del Settore Tecnico – Servizio Sismica che provvederà a trasmetterlo alle strutture SUE/SUAP comunali.

6. I ricavi netti di tale servizio in conto terzi, sono destinati, nella misura massima stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, all'incentivazione della produttività dei lavoratori coinvolti.

ARTICOLO 5 – DOTAZIONE ORGANICA DELLA STRUTTURA TECNICA

1. Per l'esercizio delle attività precedentemente individuate il "Servizio Sismica" si avvale della dotazione organica dell'Unione Rubicone e Mare assegnata al Settore Tecnico-Programmazione Territoriale, nonché di collaboratori coinvolti in specifici progetti del Settore di riferimento.

ARTICOLO 6 – ONERI FINANZIARI E RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE

1. I trasferimenti (statali, regionali, provinciali) destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione e questa li utilizzerà nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

2. L'onere della struttura tecnica intercomunale è finanziata attraverso il rimborso delle spese di istruttoria delle pratiche sismiche determinate ai sensi dell'art. 20 della L.R. 19/2008 dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744/2025, introitate direttamente dall'Unione su apposito capitolo di Bilancio.

3. L'ammontare delle somme dovute all'Unione, ai sensi dell'art.20 della L.R. 19/2008 e successivi atti deliberativi regionali, a titolo di rimborso forfettario delle spese di istruttoria (verifiche, controlli e pareri su IPRIPI) viene determinato con apposito atto della Giunta Regionale, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate.

4. I rimborsi forfettari previsti all'articolo 20 della L.R. 19/2008 e successivi atti deliberativi regionali vanno versati sul conto corrente dell'Unione Rubicone e Mare mediante il portale dei pagamenti del cittadino – PagoPa. L'avvenuto versamento del rimborso forfettario è verificato da parte dei Comuni, nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 19/2008. Compete all'Unione sulle pratiche trasmesse e a seguito di eventuale richiesta da parte del Comune la verifica di tale importo sulla base del tipo di intervento e numero di unità strutturali, indicate nel progetto. Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, comprensivo dell'eventuale maggiorazione se dovuta, richiedendo, ove necessario, la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.

5. Qualora l'introito del rimborso delle spese di istruttoria non fosse sufficiente alla copertura delle spese di mantenimento della Struttura Tecnica, così come definita dalla DGR 1934/2018, è prevista idonea integrazione a carico dei Comuni. Il riparto della spesa complessiva a carico dei Comuni avverrà secondo i seguenti parametri:

- il 30 % sulla base della popolazione al 31/12 del secondo anno precedente quello oggetto della predisposizione del Bilancio (es. per bilancio 2025 dati al 31/12/2023);
- il 70 % sulla base delle pratiche pervenute nel medesimo periodo, da congruare nell'anno successivo, al netto delle entrate registrate per tale servizio.

Il pagamento di tale importo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla richiesta di rimborso da parte dell'Unione, mediante nota accompagnata da apposita relazione a consuntivo delle attività, a seguito dell'accertamento dell'incasso al 31 dicembre di ogni anno.

6. I rimborsi sono destinati alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione, per gli eventuali collaboratori coinvolti in specifici progetti del Settore di riferimento, per l'allestimento dei locali, la dotazione dei programmi informatici e relativa assistenza tecnica e per tutto quanto attenga all'adeguamento ed al funzionamento della struttura tecnica.

7. La gestione finanziaria del "Servizio Sismica" avviene sulla base del bilancio preventivo annuale e triennale. L'Unione delibera annualmente il proprio bilancio preventivo nei termini previsti dalla legge coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 39 del proprio Statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti di programmazione.

ARTICOLO 7 – MODALITÀ, DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE E SEDE

1. Dalla data di stipula della presente Convenzione i Comuni attivano i flussi all'Unione delle pratiche soggette ad autorizzazione e a deposito sismico nel rispetto delle Norme relative al rischio sismico. I Comuni trasmettono, altresì, le eventuali richieste di parere tecnico su adempimenti in materia sismica, comprese le regolarizzazioni strutturali ai sensi della DGR 1744/2025, ad eccezione di richieste di interpretazioni normative, sulla base di apposita modulistica redatta nell'ambito di Regolamenti attuativi per la gestione delle pratiche edilizie corredate da documentazione strutturale. L'Unione si attiene alle procedure indicate dalla L.R. 19/2008, a circolari, regolamenti e direttive regionali.

2. La sede è stabilita, come per gli altri Servizi del Settore Tecnico-Programmazione Territoriale presso il Comune di Savignano sul Rubicone per garantire una migliore erogazione delle attività del Servizio Associato Sismica, grazie alla sua posizione centrale rispetto ai territori dei Comuni aderenti.

ARTICOLO 8 – DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione ha durata indeterminata, ai sensi di Statuto. Potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.
2. Ogni Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione non prima di anni tre dalla stipula. Il recesso è deliberato dal Consiglio del Comune con apposito atto adottato a maggioranza assoluta, entro il mese di aprile, ed ha effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso.
3. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.
4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità del servizio conferito perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 2. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché le attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto in base alla valutazione della Giunta dell'Unione. Il Comune che delibera il recesso rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sui beni costituiti con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte dei beni costituiti con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile mentre i beni eventualmente conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. La Giunta dell'Unione determina gli aspetti successori del recesso, determinando gli oneri specifici collegati.
5. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati, da assumersi con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.
6. Il non rispetto da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.
7. Alla presente convenzione potranno aderire, senza la necessità di ulteriori atti da parte degli Enti sottoscrittori, altri Enti, fatta salva la previsione degli oneri necessari al fine di uniformare la programmazione dei lavori e il riparto dei costi.

ARTICOLO 9 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente Convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente, escludendo in ogni caso il ricorso alla procedura arbitrale.

ARTICOLO 10 – ONERI

1. La presente convenzione è sottoposta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della “tariffa parte II” del D.P.R. 26/04/1986, n.131, con spese di registrazione a carico dell'Ente richiedente la registrazione ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata sotto la lettera “B” al D.P.R. 26/10/1972, n.642.

ARTICOLO 11 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

2. Il Titolare del trattamento dei dati, ai fini della presente Convenzione, è l'Unione Rubicone e Mare, nella persona del Presidente pro-tempore.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione sarà archiviata presso il Servizio Segreteria dell'Unione Rubicone e Mare, che provvederà alla conservazione a norma di legge. Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa accettazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE RUBICONE E MARE

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORGHI

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBETTOLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI GATTEO

IL SINDACO DEL COMUNE DI LONGIANO

IL SINDACO DEL COMUNE DI RONCOFREDDO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

IL SINDACO DEL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE